



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 68 del 14/11/2013

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 17:40 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del SIG. MARRA FRANCESCO e con l'assistenza del Vice Segretario Dott. Giuseppe LALISCIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n. 16 consiglieri comunali ed assenti n. 1.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

| N.O. | COGNOME E NOME | Presente | Assente |
|------|------------------------------|----------|---------|
| 1 | AVV. GIUSEPPE ECCLESIA | X | |
| 2 | SERGIO ANNESE | X | |
| 3 | DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI | X | |
| 4 | ING. FRANCESCO LUPOLI | X | |
| 5 | DOTT. LUIGI LATERZA | X | |
| 6 | ALESSANDRA D'ALFONSO | X | |
| 7 | FRANCESCO SIG. MARRA | X | |
| 8 | GENNARO OLIVA | X | |
| 9 | MARIKA MANDORINO | X | |
| 10 | ROSA TAGLIENTE | X | |
| 11 | GIOVANNI SMIRAGLIA | X | |
| 12 | AVV. GABRIELLA LANZA | X | |
| 13 | EMILIANO D'AMATO | X | |
| 14 | DOTT. PIETRO BORRACCINO | X | |
| 15 | MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA | X | |
| 16 | ANGELO DI LENA | X | |
| 17 | ANNA GIOVANNA SALAMIDA | X | |

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 04/11/2013

Responsabile del Servizio

f.to DOTT. STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere:

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

Il Presidente

propone la trattazione unica dei punti nn. 8 e 9 posti all'ordine del giorno, riguardando lo stesso argomento, per poi procedere con la votazione separata di ognuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Pulsano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 8, del DL n. 102 del 31/08/2013, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/11/2013;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n.12 - contrari n. 5 (D'Amato – Borraccino – Tomai Pitinca – Di Lena e Salamida) e astenuti n. 0, resi peralzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 38 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Con n.12 voti favorevoli - n. 5 contrari (D'Amato – Borraccino – Tomai Pitinca – Di Lena e Salamida) e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI PULSANO (TA)

13 NOV. 2013

prot. 16004

ARRIVO AL PROTOCOLLO

Comune di Pulsano

Provincia di Taranto

Al Responsabile del settore AA.GG.

Dott. Giuseppe Laliscia

_____ sede _____


Oggetto: Trasmissione Pareri n.30 e 31 13/11/2013. Approvazione regolamento Tares 2013, e approvazione tariffe per l'anno 2013.

Si trasmette quanto in oggetto per il successivo inoltro agli organi preposti alla consultazione.

Distinti saluti

Pulsano, li 13 novembre 2013

Il Revisore dei conti
Rag. Gianfranco Menza



REVISORE DEI CONTI

Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

PARERE N. 30 DEL 13 NOVEMBRE 2013

COMUNE DI PULSANO (TA)

13 NOV. 2013

prot 16004

ARRIVO AL PROTOCOLLO

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di C.C. concernente l'approvazione del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES.

Oggi 13 novembre 2013 alle ore 10,00 mi sono recato presso gli uffici del Comune dove ho esaminato la documentazione relativa alla delibera di Consiglio Comunale concernente l'approvazione del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, completa dei suoi allegati – bozza di regolamento e allegati;

Esaminato in particolare la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi che consta di 38 articoli e n 2 allegati A e B;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunali;

Visto l'art. 230 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che ha approvato il TUEL;

Vista la regolarità tecnica rilasciata in data 04/11/2013 dal Responsabile del Servizio;

Viste la regolarità contabile rilasciata in data 04/11/2013 dal Responsabile del Servizio

Atteso che il nuovo testo dell'art. 239 – comma 1 lett. b/7 introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione del proprio parere sulle proposte di regolamento concernenti l'applicazione dei tributi locali e di strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Tutto quanto visto e considerato, il Revisore Unico, per quanto di propria competenza, esprime **Parere favorevole** per la proposta di deliberazione di che trattasi e alla bozza di regolamento in approvazione.

Il Revisore Rag. **Gianfranco Menza**





COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Prot 16094

Pulsano, li 14.11.2013

Oggetto: *Trasmissione verbale commissione consiliare «Finanze e tributi» del 14.11.2013*

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale


Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

SEDE

*In allegato si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.*

Il segretario verbalizzante
Arcangelo Libera



COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE E TRIBUTI"

Il 2013 il giorno 14 del mese di novembre, questa
Commissione ha tenuto la seduta n. 15726 del 7.11.2013, si è svolta
in sede solenne Commissione

alle 16.00 sono presenti il cons. dr. Pietro Borzaccino
Gabriele Dentice - Alle ore 16.15 arriva il cons.
Rosalino. Segue la lettura del segretario
presente il dipendente Ausilio De

Alle 16.30 arriva il cons. dr. Saverio

Alle 16.35 arriva il presidente della commissione Fin.
D'Amato. Sono presenti l'ass. dr. De Rosa e l'ass. dr. De
Rosa ed altri. Si procede all'ordine del giorno
che il regolamento è rimasto invariato. Alle
16.45 si discute in Commissione.

Il cons. dr. Dentice comincia a presentare le modifiche alle
tariffe di alcuni tributi comunali sui rifiuti sui servizi
pubblici della tariffa per l'anno 2013.

Il cons. dr. Borzaccino dichiara che il provvedimento è equo
non si trova alcuna linea con il costo del servizio.

Il cons. dr. De Rosa fa alcune dichiarazioni e tale affermazione
il cons. dr. D'Amato si dichiara contrario alle modifiche
proposte in quanto sono state e non sono, modificate anche
tariffe demeritiche.

Il cons. dr. Dentice che dichiara che le tariffe
demeritiche sono rimaste invariate e ne fa un
elenco che soddisfa i presenti.

Segue alla votazione dei punti 1 e 2


Approvati : 3 (FR)

Opposti : 2 (AD)

de reunion terminada a las 17.00

El Presidente
don J. A.

J. A. Lopez


J. A. Lopez
Presidente Junta
de...


Comune di PULSANO
Provincia di Taranto

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 68 del 14.11.2013**

INDICE

| | |
|----------------|---|
| <i>Art. 1</i> | <i>Oggetto del regolamento</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Istituzione del tributo</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Componenti del tributo</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Presupposto</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Soggetti passivi</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Produzione di rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilati agli ur</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Tariffa del tributo</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Determinazione della base imponibile</i> |
| <i>Art. 11</i> | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> |
| <i>Art. 12</i> | <i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i> |
| <i>Art. 13</i> | <i>Determinazione delle tariffe del tributo</i> |
| <i>Art. 14</i> | <i>Piano finanziario</i> |
| <i>Art. 15</i> | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> |
| <i>Art. 16</i> | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> |
| <i>Art. 17</i> | <i>Obbligazione tributaria</i> |
| <i>Art. 18</i> | <i>Zone non servite</i> |
| <i>Art. 19</i> | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> |
| <i>Art. 20</i> | <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i> |
| <i>Art. 21</i> | <i>Riduzioni tariffarie</i> |
| <i>Art. 22</i> | <i>Altre riduzioni</i> |
| <i>Art. 23</i> | <i>Tributo giornaliero</i> |
| <i>Art. 24</i> | <i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i> |
| <i>Art. 25</i> | <i>Tributo provinciale</i> |
| <i>Art. 26</i> | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> |
| <i>Art. 27</i> | <i>Riscossione</i> |
| <i>Art. 28</i> | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i> |
| <i>Art. 29</i> | <i>Rimborsi e compensazioni</i> |
| <i>Art. 30</i> | <i>Importi minimi</i> |
| <i>Art. 31</i> | <i>Funzionario responsabile</i> |
| <i>Art. 32</i> | <i>Verifiche ed accertamenti</i> |
| <i>Art. 33</i> | <i>Accertamento con adesione</i> |
| <i>Art. 34</i> | <i>Sanzioni ed interessi</i> |
| <i>Art. 35</i> | <i>Riscossione coattiva</i> |
| <i>Art. 36</i> | <i>Trattamento dati personali</i> |
| <i>Art. 37</i> | <i>Norma di rinvio</i> |
| <i>Art. 38</i> | <i>Norme transitorie e finali</i> |
| <i>All. A</i> | <i>Tab. 1 e 2 categorie utenze domestiche e non domestiche.</i> |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Pulsano, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n.214, come modificato dalla legge di stabilità del 24/12/2012, n.228, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Pulsano è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011, n.214, come modificato dalla legge di stabilità del 24/12/2012, n.228.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. **componente rifiuti**, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. **componente servizi**, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.*

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione. (sostanze individuate punto 1.1.1. Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex S.P.R. 15 luglio 2003, n.254) sempre che, il rapporto tra la quantità globale in Kg di detti rifiuti e la superficie complessiva delle rispettive utenze non superi il valore massimo del corrispondente parametro KD di cui alle tabelle inserite nell'allegato A, punto 4.4 del D.P.R. N. 158/1999.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu (o Tia).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche (tabella 1 – allegato A) e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, (tabella 2 – allegato A) allegate al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme stabilite all'art.14, D.L. n.201/2011 e D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
 - c. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche e adotta i coefficienti previsti dalle norme stabilite e indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Art. 14 **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per la sua approvazione.
2. *Il piano finanziario comprende:*
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. *Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:*
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi..

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26, o in mancanza, quello di tre unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

Art. 18 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a *mille* metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a *mille* metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

A norma dell'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile nella misura massima del 10% della tariffa dovuta dall'utenza..

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione

equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:

a. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 25%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22 ALTRE RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni dove risiedono persone con invalidità al 100% ed attestazione ISEE con i seguenti valori:

| | |
|--|---------------|
| a. valore ISEE da € 0 a € 3.500,00 | riduzione 40% |
| b. valore ISEE da € 3.501,00 a 7.500,00 | riduzione 30% |
| c. valore ISEE da € 7.501,00 a 11.000,00 | riduzione 20% |

b. abitazioni dove risiedono nuclei familiari con pensionati la cui attestazione ISEE non superi € 11.352,56: riduzione del 40%.

2. le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 21, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dal precedente articolo 20, per le utenze non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 22.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica PEC protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. La data per posta elettronica si intende quella del ricevimento.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Planimetria catastale quotata;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. planimetria catastale quotata;
 - f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - g. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 27
RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla previgente tarsu degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15 luglio 2013. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per le dilazioni di pagamento si rimanda a quanto stabilito nel regolamento delle Entrate di questo Ente.

Art. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. – L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Tabella 1

| CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE | |
|--------------------------------|---|
| 01. | Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui |
| 02. | Abitazioni in fabbricati tenuti a disposizione tipiche dei luoghi |
| 03. | Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree provate, locali per rimessa veicoli |

Tabella 2

| CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE | |
|------------------------------------|---|
| 01. | Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) |
| 02. | Cinematografi, teatri |
| 03. | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 04. | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 05. | Stabilimenti balneari |
| 06. | Autosaloni, esposizioni |
| 07. | Alberghi con ristorante |
| 08. | Alberghi senza ristorante |
| 09. | Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10. | Ospedali |
| 11. | Agenzie, studi professionali, uffici |
| 12. | Banche e istituti di credito |
| 13. | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta |
| 14. | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai |
| 15. | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16. | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. | Barbiere, estetista, parrucchiere |
| 18. | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 19. | Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| 20. | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21. | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22. | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| 23. | Birrerie, hamburgerie, mense |
| 24. | Bar, caffè, pasticceria |
| 25. | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26. | Plurilicenze alimentari e miste |
| 27. | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| 28. | Ipermercati di generi misti |
| 29. | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. | Discoteche, night club |

ALLEGATO B

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell' articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- . scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, letto g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Presidente MARRA

Ora passiamo agli ultimi due punti e chiederai al Consiglio la possibilità di discutere entrambi i punti: *"Approvazione Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)"* e *"Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2013"* in un'unica discussione e poi procedere con votazioni separate.

Assessore Lupoli.

Assessore LUPOLI

Signor Presidente, Consiglieri, buonasera.

La discussione del punto in questione, anche se appartiene - come ben sapete - alla sfera dei tributi, quindi all'Assessore Laterza, ci tenevo in modo particolare a discuterla io per due motivi fondamentali: innanzitutto perché il tributo in oggetto riguarda l'ambiente, quindi il servizio di pulizia e spazzamento, l'altro perché - ed è il motivo fondamentale per cui abbiamo ritirato il punto nel Consiglio Comunale precedente - alcune categorie, ci siamo accorti, l'ufficio in modo particolare, analizzando le tabelle di calcolo venivano colpite in modo particolare, fondamentalmente erano delle attività commerciali.

Quindi l'ufficio in modo particolare e l'Assessorato tutto, abbiamo cercato di rendere meno doloroso, se è possibile, questo nuovo Regolamento.

Al di là dei ringraziamenti di facciata, vorrei veramente fare i complimenti all'Ufficio Ragioneria, all'Assessorato e a tutti i Consiglieri che si occupano direttamente o indirettamente nelle Commissioni Bilanci o in pura passione di tributi in modo particolare, perché mi sono reso conto nello specifico, affrontando questo punto in modo più dettagliato, qual è la difficoltà che oggi hanno i Consiglieri Comunali. Oggi abbiamo una fiscalità, non decisa da noi ma decisa sicuramente dall'alto - mi riferisco al Governo - che cambia ogni 20 giorni, cioè noi oggi stiamo approvando un Regolamento sul tributo dei rifiuti del 2013, cioè praticamente questo Regolamento - se sbaglio mi correggerà il dottor Lanza - è, per forza di cose (perché lo prevede la Legge) retroattivo, cioè vale dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Capite bene che andarlo ad approvare a novembre, se non fosse drammatico, sarebbe ridicolo. Purtroppo in questo poco può l'Amministrazione Comunale intesa come maggioranza e minoranza.

Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi, perché c'è una indecisione tale che ci porta - ribadisco - a dover cercare di fare i salti mortali (e non è un modo di dire) affinché, in questo periodo storico di crisi, cercare di rendere la pillola meno amara, se mi passate la metafora.

Il Regolamento in sé - arrivo subito all'oggetto della delibera - nonostante l'argomento un po' noioso (consentimi, Stefano, ma ognuno ha le proprie passioni) è molto snello e, devo dire, molto chiaro. Non sto qui a leggerlo... se volete, lo posso anche leggere, però fondamentalmente è composto da 38 articoli e dagli allegati. L'aspetto importante, però, da sottolineare è che, rispetto al passato, il Regolamento della TARES si differenzia perché è

come se fosse un Regolamento dinamico rispetto alla staticità che c'era nella TARSU. Cioè fondamentalmente la TARSU si applicava utilizzando un solo parametro fondamentale, che era il parametro della superficie calpestabile dei metri di ogni abitazione; per quanto riguarda la TARES invece, i parametri presi in considerazione sono due: i metri quadri e il numero di abitanti. Cioè l'obiettivo, la logica del tributo è cercare di far pagare di più a chi inquina di più.

Devo dire che siamo arrivati - non mi riferisco al Comune di Pulsano, ma anche a livello normativo nazionale - un po' in ritardo perché fondamentalmente noi andiamo a considerare, nel calcolo del tributo dei rifiuti solidi urbani, dei coefficienti che erano già in essere nel 1999 (quindi con più di dieci anni di differenza), un tributo che ha una sua quota fissa ed una sua quota variabile. Quota fissa e quanta variabile che sono legati ai costi fissi e ai costi variabili. Costi fissi sono, ad esempio, il canone della Lombardi nello specifico, i costi variabili sono - appunto - lo smaltimento, perché di volta in volta, di anno in anno lo smaltimento cambia e di conseguenza cambia la quota parte del tributo relativo allo smaltimento.

Ogni quota di riferimento ha dei coefficienti: il Ka e il Kc relativi alla quota fissa e il Kb e il Kd relativi alla quota variabile.

Qual è l'aspetto importante rispetto alla delibera portata e poi ritirata in Consiglio Comunale la volta precedente?

Le metodologie di calcolo del tributo da applicare erano fondamentalmente di quattro gruppi: il metodo minimo, il metodo medio, il metodo massimo e il metodo personalizzato. Precedentemente siamo venuti in Consiglio Comunale applicando quello che è il metodo medio, cioè abbiamo aumentato secondo i coefficienti del metodo medio tutti i tributi, al fine appunto di andare a coprire - perché è obbligo di Legge - il 100% dei costi del servizio di igiene urbana: mi riferisco al canone, mi riferisco allo smaltimento, mi riferisco all'addizionale che giriamo alla Provincia. Tutti i costi che hanno a che fare con i rifiuti, devono essere coperti da questo tributo, ecco perché avevamo cercato di coprire il servizio utilizzando il metodo medio. Però a conti fatti ci siamo resi conto che per le utenze non domestiche - perché fondamentalmente la problematica è nata per le utenze non domestiche - c'erano alcune attività che pagavano in modo esoso il tributo. Faccio un esempio: per un bar paninoteca, si passava dai 600 euro della vecchia TARSU ai 4.000 euro con la TARES, quindi abbiamo cercato di studiare ancora più nel dettaglio...

(Intervento fuori microfono)

Per 100 metri quadri!

L'ufficio, in modo particolare, si è applicato nello studio del metodo personalizzato che ci ha consentito di utilizzare dei coefficienti sempre minimo, medio o massimo ma differenti a seconda della tipologia di utenze fondamentalmente.

Quindi sono stati applicati i coefficienti minimi per queste attività, in soldoni purtroppo - ahimè - c'è sempre un aumento, però non stiamo parlando di un aumento da 600 euro a 4.000 euro che era previsto prima e in alcuni casi, come per quanto riguarda gli studi medici, ci sono stati degli aumenti.

Fondamentalmente abbiamo cercato di utilizzare una sorta di equità considerando, appunto, da un lato l'obbligo di Legge, cioè quello di passare alla TARES, dall'altro

rendendoci conto di quello che è - ahimè - il periodo storico che ci obbliga a dover considerare per forza di cose le difficoltà economiche in cui versano i cittadini e le attività produttive nello specifico.

Presidente MARRA

Grazie, Assessore Lupoli.
Ci sono interventi?
Consigliere Salamida.

Consigliere SALAMIDA

Nulla da eccepire sugli aumenti che non dipendono dalla volontà dell'Amministrazione, ma da una situazione nazionale che ci prende un po' tutti. Credo, però, di dover invitare - come ho fatto in precedenza - a controllare, a controllare che veramente le strade siano pulite, perché i Pulsanesi pagano. Ultimamente le strade - senza critica, cioè collaboriamo! - i cassonetti, le zone limitrofe e i cassonetti... mi si dirà: "La gente è incivile!". Certo, c'è anche questo particolare! C'è la crisi, c'è l'inciviltà, però questo non giustifica.

Anche qui giù, scendiamo al Castello e di giorno è vergognoso camminare sul marciapiede. Se uno cammina a piedi con un passeggino o una carrozzina è veramente difficile.

Allora il mio invito è: è vero, la situazione è difficile, però il controllare che le ditte svolgono realmente quello per cui sono pagate, non costa nulla. Costa lo sforzo di chi è preposto a controllare che veramente il lavoro venga fatto. E' previsto dal contratto della Lombardi che ci sia periodicamente il lavaggio dei cassonetti: questo rarissimamente avviene, c'è tutto un piano di pulizia dei quartieri, delle zone... perché Pulsano è stato diviso in varie zone in modo tale che a rotazione venga fatta la pulizia dei marciapiedi.

Cioè l'invito, il nostro invito è quello di controllare che realmente vengano effettuate queste pulizie, perché - Assessore - lei ha ragione che le tasse sono state aumentate dagli alti livelli, però noi possiamo controllare che il cittadino che paga la tassa poi usufruisca di questa pulizia.

Grazie.

Presidente MARRA

Grazie, Consigliere Salamida.
Ci sono ulteriori interventi?
Consigliere Borraccino: prego.

Consigliere BORRACCINO

Il punto che stiamo discutendo attiene relativamente alla discrezionalità dell'Amministrazione, questo bisogna dirlo, tant'è che l'Assessore diceva che il Regolamento è retroattivo. Bah, io non è che ci creda molto, Assessore, perché in Italia è impossibile fare provvedimenti di natura legislativa o regolamentare che abbiano retroattività.

Se poi questi Governi che ci stanno governando, da Berlusconi, Monti e adesso - ahimè - Letta (e dico ahimè davvero) hanno deciso veramente di trattarci come imbecilli, questo non lo so. Immagino che gli effetti di quel Regolamento spiega la sua efficacia ora, da ora in poi e ora ci impone il tributo, non può tornare indietro, secondo me. Ci sono due avvocati qua, se sto dicendo una corbelleria, vi prego: datemi un conforto che ho ragione su questa cosa!

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Magari fosse così!

Consigliere BORRACCINO

Assessore, è così! Assessore, è così: chiedilo all'avvocato e all'altro avvocato! E' così! Non è possibile!

Quindi credo che la valutazione debba essere fatta anche da un punto di vista politico. Sì, c'è l'economia, la finanza internazionale, però alla fine stiamo vivendo in un periodo di ristrettezza economica dovuta a che? Perché in Italia non lavoriamo più, perché abbiamo speso troppo nel passato?

No, stiamo come stiamo perché il sistema sociale ed economico internazionale fondato su operazioni finanziarie sta strangolando le comunità. Vedete cosa è successo in Grecia! Prima con le guerre si riduceva un Paese come si è ridotta la Grecia, la finanza internazionale ha letteralmente strozzato uno Stato.

Allora per difenderci cosa stanno facendo questi Governi, per difendersi da queste cose?

Stanno riducendo il trasferimento di denaro agli Enti Locali e stanno chiedendo agli Enti Locali - questo è proprio vero, eh - di essere esattori in nome e per conto dello Stato. Bel modo di pensare al federalismo!

Quante puntate di Ballarò! Vi ricordate: la Lega, il federalismo, il cittadino che paga le tasse all'Amministrazione e può controllare l'Amministrazione. Qui ci stanno trattando come imbecilli e dobbiamo dirlo - stavo dicendo "compagni" - amici e compagni! Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché attualmente la responsabilità - mi dispiace per i compagni del PD - è di PD e di PdL. Ma come si può approvare il Bilancio di Previsione a novembre?

Stanno dicendo a noi: "Alzatevi e andatevene". Ma vi rendete conto? E una parola la vogliamo spendere da questo punto di vista? Un po' di autocritica ve la fate?

Io no, eh! Io sto all'opposizione qua e là.

Assessore LATERZA (fuori microfono)

Noi siamo realisti!

Consigliere BORRACCINO

Lo so, lo so.

Voglio dire: questo provvedimento va inserito soprattutto da un punto di vista politico extra-Pulsano. Pulsano però c'entra in una cosa: io credo che quello che ha fatto l'Assessore e che ha fatto l'ufficio è il male minore, secondo me hanno dato anche prova di equilibrio nel modo con cui hanno spalmato il pagamento. Perché non riconoscerlo?!

Il problema qual è?

Il saldo, perché dovevano farlo a parità di saldo. Io voterò contro perché il saldo non mi convince. Io ho i dati del 2012, che penso che siano del tutto simili a quelli del 2013, ci sarà stato solo l'incremento ISTAT voglio sperare...

Assessore LATERZA

Dipende dalla quota variabile.

Consigliere BORRACCINO

La quota variabile del 2012 era Euro 563.101,02. Quanto è quest'anno?

Assessore LATERZA

Più o meno.

Consigliere BORRACCINO

Più o meno tanto. La quota fissa l'altro anno era Euro 1.741.057,62.

Come si compone questa quota fissa?

Canone base anno 2012 della Lombardi: Euro 1.423.471,62 e sembra questo sia "Vangelo". Mah, a me non mi pare essere "Vangelo", io vorrei chiedervi cortesemente, poiché la Lombardi è in proroga, di tentare di far ridurre questa quota della Lombardi perché la qualità del servizio erogato non mi sembra proprio che sia di quelli fantastici e meravigliosi. Allora sapete che c'è?

Facciamo risparmiare i cittadini di Pulsano: se la Lombardi doveva fare sei cose, vediamo se fra queste sei cose ce n'è una superflua, non gliela facciamo fare più e paghiamo di meno e i cittadini pagherebbero di meno avendo un servizio... Limitato forse?

E' da vedere!

Faccio voti all'Assessore affinché provi a fare questa azione. E' devo farli pure al Sindaco, che si assume la bella responsabilità di dover prorogare. Non vorrei essere nei suoi panni, Sindaco, da questo punto di vista. Parola d'onore! Non mi piace proprio sta...

Sindaco ECCLESIA (fuori microfono)

Ho fatto l'ordinanza nelle more delle decisioni dell'ATO.

Consigliere BORRACCINO

Lo so! E' prendimi sul serio: non è una provocazione, veramente non vorrei essere nei tuoi panni! Giuro! E' una cosa... lo so che è un obbligo, però questa volta è un obbligo un po' antipaticuccio, perché tu ti assumi la responsabilità anche della qualità del servizio con quella cavolo di ordinanza, non avendo molto potere di controllo, tutto sommato, perché c'è un contratto vecchio, che non hai firmato neanche tu, e te lo devi ingoiare.

In questo senso non vorrei essere al posto tuo.

Però, raga', c'è una cosa che grida vendetta e questa sistemiamola, vi prego: nei costi fissi avete inserito 286.000 euro di debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera di Consiglio del 2010. No: questa cosa qua toglietela, per favore, non è giusto che i cittadini debbano pagare e scontare ritardi nostri. "nostri" della politica intendo, mi metto in mezzo pure io, nostri della politica. Non è giusto! Toglieteli! Con altri capitoli di bilancio paghiamo questa cosa qua.

Che cambia?

Cambio molto secondo me, tanto sempre dobbiamo pagare quei 200.000 euro, però imputarli sulla gestione del servizio non mi pare neanche tanto legittimo, la verità di Dio! Evitiamo! Toglietela questa cosa!

Fra l'altro, vi serve pure politicamente - vedete quanto sono grazioso - così certi aumenti saranno percepiti pure un po' di meno. Va a vantaggio vostro, farete una bella figura con i cittadini, perché laddove c'è un aumento, togliendo questi 200.000 euro l'aumento sarà di meno. No? E qualcuno potrebbe persino trovarsi a dover essere rimborsato, come dicemmo in una passata Commissione.

Un'altra cosa: avete tolto... avete scontato l'ex ECA, no, che era il 10%?

(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)

Basta che l'avete scontato! Va bene.

Provate a togliere questi 200.000 euro, magari.

Presidente MARRA

Grazie, Consigliere Borraccino.

Ci sono ulteriori interventi?

Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ci sono interventi per dichiarazione di voto?

Consigliere D'Amato.

Consigliere D'AMATO

Sarò abbastanza breve, però è importante che in qualche modo si dicano alcune parole in merito a quello sta accadendo per ciò che riguarda la TARES, ma più in generale per ciò che sta riguardando l'Italia, perché la scorsa volta per l'IMU ci fu un ragionamento analogo.

Per carità, non si poteva fare altrimenti; sicuramente da un punto di vista locale, si è applicata quella che è la norma nazionale, però poi il dato di fatto, i numeri che questa operazione determina nel singolo cittadino - ed è giusto che siano dati - è che si parte da un aumento di circa 26 euro mediamente per una abitazione con un solo utente, per poi arrivare ad importi che vanno anche a 100 euro di aumento, 150 euro di aumento e 180 euro di aumento, sempre facendo un attimino la media, colpendo soprattutto quelli che sono i grossi nuclei familiari, vale a dire le famiglie più numerose che - è inutile nasconderecelo - molto probabilmente, in realtà come la nostra del Sud Italia, spesso saranno anche monoreddito o comunque con lavori precari.

Quindi il risultato finale di questa operazione nazionale è sostanzialmente quello di imporre ulteriormente le tasche degli Italiani e le tasche di ogni singola famiglia.

Noi, ovviamente, voteremo contro questo per queste ragioni che si sommano a quelle dette prima, precedentemente, nello specifico per quanto riguarda la situazione pulsanese dove in alcuni casi si arriva ad avere pluriservizi sulle stesse aree ma, per assurdo, avere la stessa area poi assolutamente sporca o non ben ripulita.

Presidente MARRA

Grazie, Consigliere D'Amato.

Ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto?

Se non ci altri ulteriori interventi, poniamo i due punti a votazione.

Quindi punto n. 8 all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento del tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente MARRA

Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 12 voti favorevoli, n. 5 voti contrari su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to SIG. MARRA FRANCESCO

Il Vice Segretario
f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 1662 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 22/11/2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 22/11/2013 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 14/11/2013

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 22/11/2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

